



## DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 30

del 20 giugno 2024

OGGETTO: Regolamento UITS 2024 per il riconoscimento della qualifica di Arma Sportiva

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- VISTI il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M\_D\_GSGDNA\_REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITS con n.8122 del 4.10.2018;
- il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M\_D\_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UITS n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UITS (*pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021*);
- il Decreto del Ministro della Difesa 19 gennaio 2022 prot. M-D A3DFB29 REG2022 0003334 di nomina dei membri del Consiglio Direttivo giusto D.P.R. del 14 dicembre 2021 di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente della UITS per il quadriennio 2021-2024;
- Il Decreto del Ministro della Difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 63 del 10 novembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024;
- VISTA la nota del Ministero della Difesa protocollo M\_DABBE6E3 REG2023 0102753 22.12.2023 assunta al protocollo UITS con n. 72 del 05.01.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024;
- VISTO l'art. 19, comma 2, dello Statuto UITS;
- VISTO l'art. 2 della legge n. 85/1986 e ss.mm.ii., a mente del quale: *“alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI”*;



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- VISTO** il regolamento sulla qualificazione delle armi da tiro sportivo approvato con Deliberazione n. 96/18 del 25 settembre 2018 del Commissario Straordinario UITS Avv. Francesco Soro;
- RAVVISATA** l'esigenza di dotare la UITS di un nuovo Regolamento che fissi criteri e linee guida sulla base dei quali rilasciare i pareri richiesti dal Banco Nazionale di Prova anche tenuto conto che, successivamente all'approvazione del precedente regolamento, sono state istituite nuove discipline sportive sia ISSF che non ISSF;
- VISTA** la Delibera del Consiglio Direttivo n. 8 del 19 febbraio 2022 con la quale, tra l'altro, è stata nominata la Commissione pareri armi sportive della UITS;
- RITENUTA** adeguatamente motivata e conforme alle esigenze dell'Ente la proposta di Regolamento UITS 2024 per il riconoscimento della qualifica di Arma Sportiva presentata dalla suddetta Commissione pareri armi sportive della UITS;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

- di approvare il Regolamento UITS 2024 per il riconoscimento della qualifica di Arma Sportiva, che fa parte integrante della presente delibera, disponendo la sua efficacia immediata;
- di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie all'esecuzione della presente delibera;
- di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale UITS per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni del Consiglio e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale" e di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del Dlgs. 33/2013 e art.1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Segretario Generale  
Avv. Walter De Giusti

Il Presidente UITS  
Avv. Costantino Vespasiano



## **Regolamento UITS 2024 per il riconoscimento della qualifica di Arma Sportiva**

La Legge 25 marzo 1986, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 2 comma 1 prevede che la qualifica di arma per uso sportivo venga riconosciuta da parte del Banco Nazionale di Prova, sentito il parere delle Federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

La qualifica sportiva assegnata ad un'arma determina un preciso status giuridico della stessa, che trova specifiche normative nelle autorizzazioni di polizia per il trasporto, l'utilizzo e detenzione. Il parere di sportività dell'arma è altresì vincolato alle caratteristiche richieste dalla relativa disciplina sportiva dell'Unione Italiana Tiro a Segno per cui si richiede il parere di sportività.

In qualità di Federazione Sportiva di Tiro a Segno affiliata al CONI, la U.I.T.S. adotta il presente regolamento per il rilascio del parere previsto dalla Legge sopra citata.

- 1) Nel rispetto di quanto espressamente indicato dalla vigente Legge 25 marzo 1985 n. 86 all'art. 2 comma 1, il parere verrà espresso solo in caso di richiesta di qualificazione di arma ad uso sportivo all'U.I.T.S. proveniente dal Banco Nazionale di Prova.
- 2) Ai fini di verificare e valutare se l'arma, risponda nelle caratteristiche meccaniche e strutturali, alle norme tecniche assunte dalla U.I.T.S. nei regolamenti delle discipline sportive di riferimento, se appositamente previste, o, in assenza, alle norme tecniche del presente regolamento, nella scheda di richiesta di classificazione dell'arma presentata dal BNP, possono essere inserite eventuali specificità dell'arma per meglio chiarire la sua vocazione nell'impiego sportivo.
- 3) **l'impiego dell'arma classificata sportiva, è vincolato ai limiti di energia cinetica previsti nei poligoni o campi di tiro utilizzati per lo svolgimento delle discipline sportive U.I.T.S.**
- 4) Laddove i regolamenti U.I.T.S. di discipline sportive non prevedano espressamente particolari specifiche meccaniche e strutturali per le armi comuni da sparo impiegabili,





possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo aventi i requisiti minimi in allegato specificati.

5) Possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo sia lunghe sia corte aventi le caratteristiche espressamente previste nei regolamenti U.I.T.S. per le discipline sportive I.S.S.F. e non I.S.S.F. che attualmente sono quelle di seguito elencate:

## U.I.T.S. Discipline Sportive ISSF

Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle armi usate in queste discipline, rientrano nei limiti fissati sia dai regolamenti Tecnici della UITS sia dell'ISSF (International Shooting Sport Federation), organismo internazionale affiliato al Comitato Olimpico Internazionale. Si tratta di Armi Sportive Accademiche armi che per le loro caratteristiche tecniche, strutturali, meccaniche e dimensionali si prestano allo specifico impiego nell'attività sportivo-agonistica in campo nazionale ed internazionale.

### CATEGORIA A1

#### DISCIPLINE SPORTIVE ISSF.

Questa categoria comprende armi per il tiro "accademico", che presentano dettagliate specifiche tecniche, strutturali e dimensionali previste dagli specifici regolamenti tecnici della disciplina sportiva di riferimento

#### DISCIPLINE SPORTIVE NON ISSF

In tale Categoria trovano collocazione le armi utilizzate in Discipline UITS non accademiche come Avancarica, Tiro a Lunga Distanza, Bench Rest, ecc. che sviluppano circuiti paralleli a livello nazionale ed internazionale. Per queste discipline UITS è prevista specifica e dettagliata regolamentazione tecnica, che norma anche le armi utilizzabili.

### CATEGORIA A2

**Armi Tiro Rapido Sportivo.** Tali armi sia corte sia lunghe, trovano impiego nella disciplina del Tiro Rapido Sportivo (T.R.S.) U.I.T.S.

W





## CATEGORIA A3

**Repliche Armi Avancarica.** Con l'attuale legislazione le repliche di armi ad avancarica monocolpo da gara non sono più interessate alla qualifica di Arma Sportiva. Sono classificabili come armi sportive le repliche a più colpi di armi ad avancarica che trovano impiego nella rispettiva disciplina sportiva UITS.

## CATEGORIA A4

**Armi Bench Rest, Armi Bench Rest Rimfire & Air Rifle.** Le caratteristiche di queste armi rientrano nei limiti fissati dal regolamento della UITS praticabili all'interno dei poligoni o campi di tiro del T.S.N. nel rispetto della categoria dell'agibilità poligonale. Possono essere classificate sportive sia armi da fuoco sia da sparo (a gas compresso).

## CATEGORIA A5

**Tiro Lunga Distanza.** Le armi classificabili sportive in questa disciplina sportiva sono armi lunghe finalizzate ad ottenere la massima precisione in competizioni con bersagli posti a distanze di 200, 300 ed anche oltre i 1000 metri, in poligoni o campi di tiro abilitati.

## CATEGORIA A6

**Ex Ordinanza cal. .22 "Trainer e Super Trainer".** Sono classificabili sportive le armi dimensionalmente ed esteticamente uguali a fucili ex ordinanza, ma costruiti o trasformati, dagli stessi arsenali militari per sparare a breve distanza munizioni in calibro .22 L.R.

## CATEGORIA A7

**Ex Ordinanza.** Si tratta di armi già di uso bellico o di servizio presso corpi militari di varie nazionalità o corpi militarmente organizzati, radiate dal servizio e poste sul mercato civile nella configurazione originale purché non automatiche. Per la classificazione di sportività dell'arma è comunque necessario il rispetto delle specifiche dimensionali previste dall'allegato al presente regolamento, derogando esclusivamente nella presenza o meno degli organi di mira regolabili.





## CATEGORIA A8

**Armi Western.** Si tratta di repliche di armi in molti casi antecedenti al 1890 dell'epopea americana del "far west". Tuttavia, come nella categoria precedente (ex ordinanza), per la classificazione di sportività dell'arma è comunque necessario il rispetto delle specifiche dimensionali previste dall'allegato al presente regolamento, derogando esclusivamente nella presenza o meno degli organi di mira regolabili.

## CATEGORIA A9

**Armi Biathlon.** Si tratta di carabine calibro .22 L.R., con specifici accorgimenti impiegate nella disciplina sportiva del Biathlon, ma impiegabili anche in discipline accademiche UITSS.

### **Norma finale e transitoria**

Nelle nuove discipline sportive UITSS, qualora i rispettivi regolamenti non prevedano espressamente particolari specifiche meccaniche e strutturali per le armi comuni da sparo impiegabili, possono avere parere positivo per la qualificazione di armi ad uso sportivo, le armi comuni da sparo aventi i requisiti minimi previsti nell'allegato al regolamento, acquisendo la categoria (A...) successiva all'ultima disciplina regolamentata.





## ALLEGATO

Ai fini del rilascio del parere positivo per la qualificazione di arma ad uso sportivo, devono avere i seguenti requisiti meccanici e strutturali minimi:

➤ **LE ARMI DA FUOCO CHE IMPIEGANO MUNIZIONAMENTO A PERCUSSIONE ANULARE:**

### ARMI CORTE

- Organi di mira regolabili o con predisposizione al montaggio di sistemi ottici
- Lunghezza minima della canna Semiautomatiche mm.  
100,00
- Lunghezza minima della canna Revolver mm.  
100,00
- Lunghezza minima della canna Caricamento successivo e singolo mm.  
100,00
- Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo

### ARMI LUNGHE

- Organi di mira regolabili o con predisposizione al montaggio di sistemi ottici
- Lunghezza minima della canna Semiautomatiche mm.  
300,00
- Lunghezza minima della canna Ripetizione semplice mm.  
300,00
- Lunghezza minima della canna Caricamento successivo e singolo mm.  
300,00
- Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo

➤ **LE ARMI DA FUOCO CHE IMPIEGANO MUNIZIONAMENTO A PERCUSSIONE CENTRALE:**

### ARMI CORTE

- Organi di mira regolabili o con predisposizione al montaggio di sistemi ottici





- Lunghezza minima della canna Semiautomatiche mm.  
100,00
- Lunghezza minima della canna Revolver mm.  
100,00
- Lunghezza minima della canna Caricamento successivo e singolo mm.  
100,00
- Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo

## ARMI LUNGHE

- Organi di mira regolabili o con predisposizione al montaggio di sistemi ottici
- Lunghezza minima della canna per armi lunghe mm.  
300,00
- Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo

### ➤ LE ARMI DA SPARO CHE IMPIEGANO COME PROPELLENTE GAS O ARIA COMPRESSA CON ENERGIA CINETICA SUPERIORE A 7,5 J. AL VIVO DI VOLATA (V0):

- Organi di mira regolabili o con predisposizione al montaggio di sistemi ottici
- Lunghezza minima della canna Armi Corte mm.  
100,00
- Lunghezza minima canna per armi lunghe mm.  
300,00
- Dotate di caricatore/serbatoio/tamburo
- Calibro dell'arma non superiore a mm.  
10,00

